

DM08/07/1997

Decreto Ministeriale 8 luglio 1997 (in Gazz. Uff., 23 luglio, n. 170). - Integrazioni dei criteri di valutazione delle caratteristiche microbiologiche delle acque minerali naturali.

DM08/07/1997

Il Ministro della sanità:

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali; Visto in particolare l'art. 2, punto 4, del sopracitato decreto; Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento, sulla base di nuove acquisizioni scientifiche, dei criteri di valutazione delle caratteristiche microbiologiche delle acque minerali naturali;

Visto il decreto 12 novembre 1992, n. 542, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto l'art. 34 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto l'art. 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1856 e successive integrazioni;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 83/189/CEE e successive modificazioni ed integrazioni concernenti disposizioni per la procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Sentito nella seduta del 24 settembre 1996, il parere del Consiglio superiore di sanità -

Sezione III che suggerisce, tra l'altro, di fissare cautelativamente un limite temporaneo per l'Aeromonas;

Decreta:

DM08/07/1997

Art. 1. Per la valutazione delle caratteristiche microbiologiche delle acque minerali naturali in aggiunta ai parametri di cui agli articoli 9 e 10 del decreto 12 novembre 1992, n. 542, deve essere effettuata la ricerca dell'Aeromonas.

MOD DM 12.11.1992 n. 542

DM08/07/1997

Art. 2. La ricerca dell'Aeromonas sulle acque minerali naturali deve essere effettuata sia alla fonte che nelle varie fasi della commercializzazione.

I valori di carica microbica del germe suddetto alla fonte non devono risultare superiori a 10 UFC/100 ml a 30 °C per 24 ore e nelle acque minerali condizionate non devono risultare superiori a 100 UFC/100 a 30 °C per 24 ore.